

COMUNE DI AREZZO

Il Sindaco



Relazione sulle risultanze e sullo stato di attuazione del "Piano Operativo di Razionalizzazione" (POR) delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute dal Comune di Arezzo

(art. 1, comma 612, l. 190/2014 e ss.)

È disposta con deliberazione C.C. n. 107 del 3 marzo 2016.



SOMMARIO

1. PREMESSA.....	2
2. LE OPZIONI STRATEGICHE CHE HANNO AVUTO PERFEZIONAMENTO.....	12
3. LE OPZIONI STRATEGICHE AVViate O IN CORSO DI ATTUAZIONE.....	17
3.1 – <i>L'operazione aggregativa tra le due società in house providing "ATAM SpA" ed "Arezzo Multiservizi srl"</i>	17
3.2 – <i>L'operazione di aggregazione tra le utilities del settore energetico e di quello dei rifiuti</i>	18
4. LE "OPZIONI STRATEGICHE" DI RIORGANIZZAZIONE RISPETTO ALLE QUALI E' IN CORSO UNA PRODROMICA AZIONE CONCERTATIVA CON ALTRI SOCI PUBBLICI.....	20
5. CONSIDERAZIONI E VALUTAZIONI CONCLUSIVE.....	23



I. PREMESSA

L'art. 1, comma 612 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)*», obbliga gli Organi di vertice delle PP.AA. indicate al comma 611 - tra cui sono nominati anche i Comuni - ad adottare, entro il termine ordinatorio del 31 marzo 2015, un “Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute” (di seguito indicato con l'acronimo “POR”), rispondente, quanto meno, ai principi declinati dal comma 611 della stessa legge 190/2014, «...in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, anche tenendo conto dei seguenti criteri:

I criteri

- a) *eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;*
- b) *suppressione delle società che risultino compate da soli amministratori e da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) *eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate e da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione e di internalizzazione delle funzioni;*
- d) *aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilievo economico;*
- e) *contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni...».*

La norma sopra richiamata, penaltica, obbliga i soggetti di vertice delle PP.AA. interessate, tra cui i Sindaci dei Comuni, a predisporre, entro il termine del 31 marzo 2016, «...una relazione sui risultati conseguiti, che è trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e pubblicata nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. La pubblicazione del piano e della relazione costituisce obbligo di pubblicità ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33...».

La Giunta Comunale di Arezzo, con deliberazione n. 12 del 21 gennaio 2015, approvava l'avvio del processo di *“razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute”*, dando atto che il relativo piano operativo di razionalizzazione avrebbe dovuto essere predisposto, previa approvazione da parte del competente Organo consiliare, entro il termine del 31 marzo 2015. Il Consiglio Comunale di Arezzo, con deliberazione n. 50 del 9 aprile 2015, approvava il POR e l'allegata “relazione tecnica illustrativa”. In data 23 aprile 2015, con propria comunicazione, il Vice sindaco reggente trasmetteva la citata deliberazione consiliare n. 50/2015 con i relativi allegati alla competente Sezione Regionale per la Toscana della Corte dei Conti, in conformità alle previsioni normative. Il Consiglio Comunale, al punto 4) del dispositivo della citata deliberazione n. 50/2015, declinava altresì, le modalità e i tempi di attuazione del POR, dando all'uopo mandato «...al Sindaco, alla Giunta Comunale ed agli Uffici e Servizi, dicono per quanto di competenza, di avviare ogni operazione utile al fine del conseguimento degli obiettivi prefissati nel Piano di razionalizzazione entro il termine del 31 dicembre 2015, comprese le operazioni straordinarie, da intendersi autorizzate sia d'ora che rispondenti alle principali previsioni del Piano stesso, nonché le procedure di dimissione delle partecipazioni incompatibili, comunque nel rispetto delle prevedere previste dalle vigenti disposizioni normative e tenute conto delle domande di prelezione/gradimento contestate dai vari statuti delle società interessate, in quanto legittime e conformi con la normativa pubblicistica di riferimento, anche nelle eventuali sedi accombarbi societarie...».

L'attività di approvazione del POR



Occorre dare conto del fatto che l'Amministrazione comunale di Arezzo è stata oggetto di rinnovo nella scorsa elettorale del giugno 2015, con conseguente insediamento e perfezionamento delle nomine dei nuovi Organi dell'Ente solo dal successivo mese di luglio 2015.

Dalla relazione tecnica allegata al POR emergevano, tra l'altro, le seguenti valutazioni conclusive di sintesi: «...L'analisi sia qui operata in relazione agli aspetti generali derivanti dalle disposizioni di cui all'art. 1, commi 611 e ss. Legge 190/2014 (parte pratica), seguita dall'esame delle singole multe societarie partecipate dal Comune di Arezzo, condotto alla luce delle considerazioni rese dalla Giunta Comunale con la menzionata deliberazione n. 12 del 21/01/2015 (parte seconda), ha consentito di mettere in luce i principali elementi di attenzione per l'Amministrazione comunale chiamata ad espimersi in merito al processo di razionalizzazione delle partecipazioni e società partecipate. In taluni casi sono essere condizioni favorevoli all'intervento di azioni rispetto alle quali può ragionevolmente attendersi un positivo esito. È questo, tipicamente, il caso delle società in pieno controllo dell'Ente, elemento che, da solo, ammette la più ampia libertà di scelta tra le diverse opzioni di razionalizzazione tecnicamente ammissibili. Altri volte, emergono fattori che limitano la parzialità di alcune tipologie di strategie, soprattutto in ragione del minor peso della quota di partecipazione detenuta rispetto alle complesse compagini sociali e quindi all'effettiva capacità di "controllare" assembleare del Comune di Arezzo. La somma delle opzioni indicate, pesate alla luce delle considerazioni tecniche specifiche di ciascuna società in esame, viene di seguito sinteticamente riprodotta in schede, al fine di una più agevole lettura e coglienza...».

La deliberazione attuativa del POR

La Giunta Comunale, con deliberazione n. 567 del 17 novembre 2015, successivamente integrata e modificata "in parte qua" con propria deliberazione n. 656/2015, in attuazione della delega ricevuta dal Consiglio nella medesima deliberazione n. 50/2015, provvedeva ad approvare ed avviare, nei termini decisionali, con le modalità procedurali e per le motivazioni indicate nella successiva tabella A di riepilogo, alcune delle opzioni previste dal POR nei termini indicati e con la proroga temporale prevista dalla deliberazione n. 656/2015.

Tabella 1 – Individuazione delle opzioni attuabili nell'ambito del POR approvato con deliberazione C.C. n. 50/2015

SOCIETÀ	Opcione POR	Denominazione opzione	Scadenza decisione	Riassunto determinanti più attuative delle Opzioni Comunali	SCORI	Opcione di attuazione	Modalità di attuazione e motivazioni della scelta	TEMPOSCONE ATTUAZIONE
AFM SpA	01.A	Altermazione delle azioni attualmente detenute	31-06-15	Si	Per le criticità rilevate rilevate si risulta nell'elenco 2 del P.D.R., approntato con deliberazione C.C. n. 20/2013.	ATTESA	Mentre le criticità rilevate nella relazione allegata al POR e consistente in non chiarezza ordinamentale rispetto all'opzione evidenziata, la Giunta ritiene di dover risolvere l'opzione 01.A in relazione alla riforma delle società partecipate prevista nella delega legislativa di cui all'art. 28 dello L. 124/2015 e tenendo conto dei vincoli competitivi che impone l'amministrazione comunale al socio privato di maggioranza, a norma del DPR 333/2006	L'opzione sarà risoluta entro 6 mesi dall'entrata in vigore del decreto delegato di cui all'art. 58 della L. 124/2015
	01.B	Cessione delle autorizzazioni	31-06-15	Si	Per le criticità rilevante rilevate si risulta	ATTESA	Mentre le criticità rilevate nella relazione allegata al	L'opzione sarà risoluta entro 6



SOCIETÀ	Oggetto P.O.R.	Denominazione azionaria	Scadenza decisione	Richiesta determinante con attuativa della Giunta Comunale	NOTE	Oggetto da affrontare (Sì, No, Attesa)	TEMPOREALE ATTIVITÀ (P.D.A - Tasse, Amministrative)
		Farmaceutiche comunali con contestuale privatizzazione totale della società, cessione delle sole filialità delle farmacie.		all'Allegato 2 del P.O.R., approvato con deliberazione C.C. n. 30/2015		POR e corrispondente la non chiamata ordinamente rispetto all'ipotesi evidenziata, la Giunta ritiene di dover rispondere l'ipotesi C1-B in relazione alla riforma delle società partecipate, prevista nella legge legislativa di cui all'art. 18 della L. 124/2013, tenuta conto dei vincoli contrattuali che legano l'amministrazione comunale al socio privato di maggioranza a norma del DPR 533/1996.	maia dall'entrata in vigore del decreto delegato previsto dall'art. 18 della L. 124/2013
	ELC	Riacquisto delle azioni in mano privata	31-dic-15	Sì Per le criticità attuative rilevate si rimette all'Allegato 2 del P.O.R., approvato con deliberazione C.C. n. 30/2015	No	La Giunta ritiene che la scelta di privatizzazione sostanziale della società A.P.M. SpA, operata nel 2002, debba di momento considerarsi come irreversibile; pertanto l'ipotesi C1-C dovrà ritenersi, allo stato, "non accettabile".	N.D.
ASSA SPA	02.A	Scioglimento della società, previa liquidazione	31-dic-15	Sì Per le criticità attuative rilevate si rimette all'Allegato 2 del P.O.R., approvato con deliberazione C.C. n. 30/2015	Attesa	La Giunta, vista le criticità rilevate nel POR e tenuto conto della parola aperta differente alla definizione della cessione dei crediti "TIA", già di proprietà di ASSA SpA, in favore dell'azienda unica di bacino SOFOSCARA srl, in esecuzione degli specifici accordi di gestione e tenuto conto dello sviluppo di tale parola dell'attuale patrimoniale anche in relazione agli esiti di una liquidazione "in bonis", ritiene di procedere la conclusione del procedimento "ad quo", salvo ulteriore disposizione normativa aggiornamento.	N.D.
	02.B	Scissione parziale proporzionale in favore di ASSA Impianti S.p.A.	31-dic-15	Sì Per le criticità attuative rilevate si rimette all'Allegato 2 del P.O.R., approvato con deliberazione C.C. n. 30/2015	Attesa	La Giunta, vista le criticità rilevate nel POR e tenuto conto della parola aperta differente alla definizione della cessione dei crediti "TIA", già di proprietà di ASSA SpA, in favore dell'azienda unica di bacino SOFOSCARA srl, in esecuzione degli specifici accordi di gestione e tenuto conto dello sviluppo di tale parola dell'attuale patrimoniale anche in relazione agli esiti di una liquidazione "in bonis".	N.D.



SOCIETÀ	Oggetto P.O.R.	Denominazione societaria	Scadenza decisione	Entità determinante per attuazione della Giunta Comunale	NOTE	Ottobre da effettuare (SI, NO, ATTO/UN)	Modalità di attuazione e incisività della scelta	TEMPOSCHE AFFIATIVE (SI, NO, ATTO/UN)
							Vedere di estendere la conclusione del procedimento "fir qui", sotto-diversa disposizione normativa approvazione.	
AGSA IMPANTI SpA	03.A	Aumento di capitale e servizio dell'operazione di soluzione parziale proporzionale di AGSA S.p.A. (a sua volta finalizzata allo scioglimento, presa liquidazione, della società), e conferimento delle quote di partecipazione in MEL Toscana S.r.l..	31-dic-15	SI	Per le criticità attuative rilevate si rimette all'allegato 2 del P.D.R., approvato con deliberazione C.C. n. 50/2013.	ATTESA	La Giunta, visto le criticità rilevate nel P.O.R. e tenuto conto delle particolari aspetti riferentesi alla definizione della cessione dei crediti "fir", già di proprietà di AGSA SpA, in favore del gestore unico al bacino MEL TOSCANA srl, in esecuzione degli specifici accordi di garanzia tenuto conto delle strategie di tale partita dell'attuale patrimonio anche in relazione agli esiti di una liquidazione "in bonis". Vedere di estendere la conclusione del procedimento "fir qui", sotto-diversa disposizione normativa approvazione.	N.D.
03.B	Operazione straordinaria di fusione, per incorporazione o per unione, di CONIGAS S.p.A. (che conseguentemente cesserebbe di esistere), e conferimento delle quote di partecipazione in ESTRA S.p.A..	31-dic-15	SI	Per le criticità attuative rilevate si rimette all'allegato 2 del P.D.R., approvato con deliberazione C.C. n. 50/2013.	SI	In relazione all'operazione in questione la Giunta intende di dover attivare un percorso di consultazione degli altri soci pubblici, dell'Amministratore unico di Energia SpA e del Presidente di AGSA IMPANTI SpA, al fine di verificare le sostanzialità delle condizioni per adesione alla formazione di un quorum raggiungibile utilizzando la deliberazione di fusione, tenuta che il Comune di Arezzo non possiede, ai singoli, la quota minima necessaria.	La Giunta dà mandato all'Amministratore delegato alle società partecipate, al fine di effettuare la predetta verifica e relativamente in merito entro mesi 6 dall'adozione della presente deliberazione.	
ATAM SpA	03.A	Aggregazione mediante operazione straordinaria di fusione per incorporazione o per unione.	30-set-15	SI	Le società debbono presentare un progetto di fusione entro 3-6 mesi dal 30 settembre 2015. Per le criticità attuative rilevate, si rimette all'allegato 2 del P.D.R. approvato con deliberazione C.C. n. 50/2008.	SI	Si accoglieva in pieno le motivazioni e le finalità espresse nel P.O.R., la Giunta intende che, sia per le dimensioni patrimoniali che per i volumi di fatturato, si debba prendere in considerazione l'ipotesi della fusione per incorporazione della società Arezzo Multiservizi s.r.l. in ATAM SpA.	Poché il termine per la presentazione di una bozza di progetto di fusione è scaduto il 30 settembre 2015, tenuto conto dell'intervenuto rimborso degli Organi amministrativi del Comune e della necessità di verificare lo stato della governanza delle due società interessate all'esercizio di fusione, il termine per la presentazione del



SOCIETÀ	Oggetto POA	Riconoscimento applicati	Scadenza decisione	Richiesta determinazi- one attivita della Giunta Comunale	Note	Oggetto da attuare	Vicenda di attuazione e modificazioni della scatta	TEMPOSTAZIONE ATTUATIVA
AREZZO MULTISERVICE S.p.A.	07.A	Appropriaione mediante operazione straordinaria di fusione per incorporazione o per unione.	30-set-15	SI	Le società Areservi presentano un progetto di fusione entro il 31 marzo 2015. Il CdA di Multiservice ha prodotto una relazione di esperto esterno che entro le finalità dell'operazione di fusione. Per le attivita attivita rilevante, si invita all'allegato 2 del P.D.R. approvato con deliberazione C.C. n. 55/2015	SI	Si accoglie in pieno le iniziative e le finalità esposte nel POA. La Giunta ritiene che, sia per la dimensione operativa che per i volumi di fatturato, si dovrà prendere in considerazione l'ipotesi di fusione per incorporazione delle società Arezzo Multiservice s.p.a. in Areservi S.p.A.	progetto di fusione è redatto entro il 29 febbraio 2016.
AREZZO CASA S.p.A.	08.A	Trasformazione eterogenea in azienda speciale in forma consorziale.	11-ago-15	SI	Per le attivita attivita rilevate si rimette all'allegato 2 del P.D.R., approvato con deliberazione C.C. n. 50/2015	SI	La Giunta ritiene praticabile, salvo scorta delle vigenti normative regionali e nazionali, l'avvio di un percorso di consultazione degli altri soci pubblici e del CdA di Arezzo Casa S.p.A., al fine di verificare la sostanzialità delle condizioni per sviluppare una formazione di un gruppo consorziale utile alla realizzazione della trasformazione eterogenea in azienda speciale, attesa che il Comune di Arezzo non possiede, un singolo, le quale esistente necessaria	La Giunta dà mandato all'Assessore delegato alle società partecipa, al fine di effettuare la verifica indicata e relazionare in maniera entro mesi di dall'adozione della presente deliberazione
AREZZO FORNITURE CONGRESSI S.p.A.	09.A	Alienazione delle quote attualmente detenute.	31-giu-15	SI	Per le attivita attivita rilevate si rimette all'allegato 2 del P.G.A., approvato con deliberazione C.C. n. 30/2015	NO	La Giunta ritiene politicamente non praticabile l'opzione profigurata, salvo approvazione disposizioni normative. Si valuterà, tuttavia, con i casi di maggioranza (Regione Toscana e CDA) e con gli altri soci pubblici, le sostanzia di eventuali condizioni per adesione	La Giunta dà mandato all'Assessore delegato alle società partecipa, al fine di effettuare la verifica indicata e relazionare in maniera entro mesi di dall'adozione della presente deliberazione



SOCIETÀ	Operazioni P.O.R.	Composizione societaria	Nuova o meno discrezione	Evidenza demonstrata sui rischi operativi della Giunta Comunale	NOTE	Opzione di votare	VOCABOLARIO ATTUALE	
							(SI/NO) ATTESA	(SI/NO) ATTESA
							ad una scissione "non prevedibile" del comune, d'azienda, infrastrutturale rispetto a quella esistente, con conseguenti rischi rispetto alla visione della società presentante dell'Indirizzo, anche modifica del P.O.P. da parte del competente Organo giurisdizionale.	
06.B	Aggregazione con altri realtà del settore, con particolare riferimento a quelle riconosciute nel istema RICARTE SOCIALE.	30-06-15	SI	Per le criticità attuative rilevate si rinvia all'allegato 2 del P.O.R., approvato con deliberazione C.C. n. 30/2013.	NO	La Giunta ritiene politicamente non prevedibile l'opzione propostata, sotto aggravamenti-disponibilità normativa. Si valuterà, tuttavia, con i mezzi di riappiattimento (Regione Toscana e CONGAS) e con gli altri mezzi pubblici, la possibilità di eventuali accordi per addossiare ad una scissione nei tempi prefissati al numero 06.A.	La Giunta dà mandato all'Amministrazione delegata alla società partecipata, al fine di effettuare la verifica indicata e relazionare in maniera entro mesi 6 dell'adozione della presente deliberazione.	
CONIGAS S.p.A.	06.C	Altermazione delle società attualmente denominate in CONIGAS S.p.A..	30-06-15	SI	Per le criticità attuative rilevate si rinvia all'allegato 2 del P.O.R., approvato con deliberazione C.C. n. 30/2013.	NO	La Giunta ritiene l'opzione 06.A al momento non prevedibile, considerato lo stesso di rilievo posto dallo statuto di CONIGAS (art. 6bis) rispetto alla composizione del capitale che non consente avere società soci privati se non per il 50% di azionisti e tutte capitali pubblico. Poiché il Comune di Arezzo non possiede, utili singoli, una quota ammessa sufficiente a modificare la struttura societaria in questione, si ritiene di postergare la valutazione riguardante l'opzione 06.C.	N.D.
	06.D	Suppressione della società mediante ricorso all'istituto dello scioglimento per causa legale (ex art. 2484, comma 2, codice civile).	30-06-15	SI	Per le criticità attuative rilevate si rinvia all'allegato 2 del P.O.R., approvato con deliberazione C.C. n. 30/2013.	NO	La Giunta ritiene che l'opzione 06.D non sia immediatamente prevedibile, visto la disposizione di interpretazione autonoma sotto la prevalenza della norma costituzionale sulle esigenze sue stesse, come rilevato dall'art. 1, comma 269 bis, delle L. 24/2013, come introdotto dall'art. 2, comma 6 bis del D.L. 76/2013 e L.M.U.	N.D.



SOCIETÀ	Codice P.O.R.	Denominazione ripetuta	Scadenza decisione	Rifinitiva determinazione ova esecuzione della Giunta Comunale	NOTE	Ciclo di attesa (S.I.M.O. ATTESA)	Indirizzo di intervento e motivazioni della scelta	TEMATICA ATTIVITÀ può essere di competenza
D.L.C.		Suppressione della società mediante operazione straordinaria di fusione con ESTRA Impianti S.p.A.	10-06-25	SI	Per le criticità attivante rilevate si rinvita all'allegato 2 del P.O.R., approvato con deliberazione C.C. n. 36/2013	SI	La Giunta ritiene che l'operazione D.L.C. sia da considerare, nel quadro dei vincoli statutari di CORNIGLIO SpA e delle risoluzioni di effettiva praticabilità delle altre ipotesi proposte, come quella che si presenta maggiormente parcocondibile, oppure anche la vendita (in fine del raggiungimento del quorum necessario a deliberare la fusione) in senso all'estensione di CORNIGLIO SpA), alla previa verifica delle esistenzialità di un accordo in tal senso sulla maggioranza degli attuali soci pubblici.	La Giunta dà mandato all'Assessore delegato alle società partecipate, al fine di effettuare la verifica indicata e relazionare in merito entro mezzo dell'adozione della presente deliberazione.
D.L.D.		Conversione di azioni CORNIGAS in azioni di ESTRA S.p.A.	11-06-25	SI	Per le criticità attivante rilevate si rinvita all'allegato 2 del P.O.R., approvato con deliberazione C.C. n. 36/2013	NO	La Giunta ritiene l'operazione D.L.D. non effettivamente praticabile in una situazione in cui, quandoanche si raggiungessero i necessari accordi e condizioni per deliberare alla convenzione, si determinerebbe una non facile quantificazione del rapporto di concorribilità, in un momento in cui Estra SpA ha avviato un processo di privatizzazione, con richiesta di quotazione in Borsa e considerato che, in ipotesi di ammissione alla quotazione, il pacchetto azionario di concorribilità che riceverebbe il Comune di Arezzo sarebbe assolutamente ridotto all'interno delle compagnie societarie di Estra e non permetterebbe alcuna forma di influenza sulle decisioni di quella società.	N.D.
L.P.A. S.p.A.	E.R.A.	Sciolgimento della società, previa liquidazione	12-06-25	SI	Per le criticità attivante rilevate si rinvita all'allegato 2 del P.O.R., approvato con deliberazione C.C. n. 36/2013	SI	La Giunta ritiene che l'operazione E.R.A. non sia immoziamente praticabile, vista la disposizione di interpretazione autentica circa la prevalenza della norma costituzionale palese espresso sua deroga, come recita dall'art. 3, comma 189-bis, della L. 14/03/2013, come	N.D.



SOCIETÀ	Opzione POR	Denominazione operativa	Scadenza decisione	Richiesta autorizzazione della Giunta Comunale	NOTE	Opzione da attivare (SI, NO, ATTESA)	SOMMARIO ATTIVITÀ	
							Analisi di attuazione e realizzazione della scelta	Opzioni a breve termine
							Avviamento dell'art. 7 comma 8 bis del D.L. 18/2003 e L.M.C. con quota aziendale posseduta, inoltre, non consentirebbe al Comune di Arezzo di svolgere alcuna possibilità di rendere effettiva tale determinazione.	
09.B	Conferimento della propria quota azionaria in altra società industriale, a partecipazione mista maggioranza pubblica, controllata dell'Ente.	11-06-15	SI	Per le attività attive rilevate si rinviera all' allegato 2 del P.D.R., aggiornato con deliberazione C.E. n. 30/2015		■	La Giunta prende atto delle attività attive della presente opzione 09.B, già espresse nel POR e le considera. Tanto premesso ritiene alle attuali non praticabile la presente opzione.	N.D.
09.C	Alienazione delle azioni attualmente detenute in L.F.I. S.p.A..	11-06-15	SI	Per le attività attive rilevate si rinviera all' allegato 2 del P.D.R., aggiornato con deliberazione C.E. n. 30/2015		■/■ ATTESA	La Giunta ritiene che l'utica "via operativa" di riorganizzazione applicabile alla partecipazione in questione sia quella della alienazione della quota azionaria. Pur tuttavia, la deliberazione assembleare del 13 settembre 2015, con le quote gli altri soci hanno contribuito ad approvare la fusione per incorporazione delle partecipate R.P.T. SpA, gestore dell'infrastruttura ferroviaria e tenacemente posseduta da L.F.I. SpA, nella stessa L.F.I. SpA, con efficacia dello 01-03-2016, posso far ritenere utile perseguitare l'evolversi delle procedenze di ciascun di almeno un anno, ed fine di attualizzarne, da un punto di vista economico, i benefici ottenuti dalla fusione, sulla scorta del piano industriale presentato dalla L.F.I. SpA a supporto dell'operazione strategica. Dentamente, qualora una disposizione di legge imperativo cambiasse nel frattempo il presente scenario, si procederà a modificare le condizioni e le tempiistiche.	Avvio delle procedure di discussione e far data del 1 gennaio 2017.
09.D	Fusione per incorporazione in L.F.I. S.p.A. di RPT S.p.A..	11-06-15	SI	L'assemblea degli azionisti ha già determinato l'immediato della fusione in data 31-08-2015		NO	L'opzione 09.D risulta allo stato superato dagli eventi (veri commenti ad opzione 09.C)	Perfezionata per decisione di altri soci.



SOCIETÀ	Operatore POR	Denominazione società	Scadenza obbligazione	Riunione determinante con intervento della Giunta Comunale	NOTE	Opzione da attuare	Iniziativa di attuazione e modificazioni della scelta	SOPPIAZZIONE ATTUAZIONE (P.D.R. - legge delegata)	
								SI	NO, ALTRE
NUOVE ACQUE SpA	10.A	Aggregazione mediante operazione strutturale di fusione per incorporazione o per unione.	31-06-15	SI	Per le criticità rilevate rispetto ai criteri all'allegato 2 del P.D.R., approntate con deliberazione C.C. n. 50/2015.	SI	I'opzione 10.A snello mettono alla luce degli incongrui nell'appropriaione delle società industriali di bacino, in quanto rispondono, come previsto dal comma 60/bis, art. 1, della L. 296/2014 e tenuto conto del previsto decreto delegato di riforme delle società a partecipazione pubblica, di cui all'art. 28 della L. 326/2015.	al Comune di Arezzo saranno eventuali proposte aggregative presentate dagli Organi di bacino, anche alla luce dell'entrata in vigore del decreto delegato di cui all'art. 23 della L. 326/2015.	
POLO UNIVERSITARIO ARETINO	11.A	Alienazione delle azioni effettivamente detenute in P.U.A. SpA.L.	31-06-15	SI	Dozione decidere su questo punto sul rischio del procedimento di alienazione, già avvenuto con atto C.C. n. 152/2010 e sospeso con atto G.C. L/2012. Per le criticità rilevate rispetto ai criteri all'allegato 2 del P.D.R., approntate con deliberazione C.C. n. 50/2015.	ALTRE	La Giunta ritiene che l'opzione 11.A debba essere attentamente sviluppata alla luce dei nuovi criteri che configurano sia l'attuale che la governance assunta dalla società in questione.	La Giunta dà mandato all'Assessore delegato alle società partecipate ed ai rapporti con l'Università, al fine di effettuare la verifica indicata e relativamente la manita entro i limiti dell'adozione della presente deliberazione.	

L'intervento
rinnova degli
organi di governo
del Comune di
Arezzo

Come detto, l'Amministrazione comunale di Arezzo è stata oggetto di rinnovo, nei suoi Organi istituzionali, nel contesto delle elezioni amministrative dell'anno 2015, dopo l'intervenuto scioglimento anticipato della precedente consiliatura, inserito con DPR 5 novembre 2014 (G.U. n. 267 del 17 novembre 2014), a seguito del perfezionarsi della famispecie di cui all'art. 53, comma 1 del D. Lgs. 267/2000 (TUEL). Per conseguenza questa Amministrazione ha avviato le procedure per l'attuazione del POR con la citata deliberazione G.C. n. 567/2015, tenendo conto dei necessari tempi tecnici per procedere alle nuove nomine in enti, aziende, istituzioni e società partecipate o vigilare, nonché di quelli peridromici ad avviare, in specifici contesti societari non soggetti a diretto controllo del Comune di Arezzo, le indispensabili concertazioni con gli altri soci pubblici delle compagnie proprietarie, onde verificare con essi la possibilità di coalizzare una maggioranza utile rispetto ad una o più delle opzioni di riorganizzazione previste dal POR.



2. LE OPZIONI STRATEGICHE CHE HANNO AVUTO PERFEZIONAMENTO

Antecedentemente al piano di razionalizzazione previsto dalla Legge n. 190/2014, con le previsioni contenute nell'art. 3, co. 27 e ss. della Legge n. 244/2007 (Legge finanziaria 2008), il legislatore aveva già introdotto limiti particolarmente restrittivi rispetto alla possibilità per le pubbliche amministrazioni di costituire, assumere o mantenere partecipazioni societarie. Le amministrazioni rientranti nel campo di applicazione della norma non possono costituire, assumere, mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non stessa-mente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali. Tali divieti comprendevano, per gli Enti, la necessità di adottare una deliberazione autorizzatoria predecomica, adeguatamente motivata, assunta dall'organo competente, sia rispetto all'acquisizione di nuove partecipazioni, che per il mantenimento di quelle già detenute alla data di entrata in vigore della legge. In tal senso, il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 157 del 9 novembre 2010, disponeva la dismissione delle partecipazioni nelle società indicate nel prospetto sotto riportato, in quanto tenute prive dei requisiti che ne giustificassero il mantenimento in portafoglio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, commi da 27 a 29 della L. 244/2007 e s.m.i., dando a tal fine mandato alla Giunta Comunale ed agli Uffici, ciascuno per quanto di competenza, di avviare entro il termine del 31.12.2010 le procedure di dismissione. La Giunta Comunale, con successivo atto n. 871 del 21 dicembre 2010, deliberava, quindi, l'avvio delle procedure di dismissione delle partecipazioni societarie dichiarate dismissibili, fissando a tal fine specifiche indicazioni operative. L'Ufficio competente dava, quindi, avvio alla procedura di evidenza per la cessione delle partecipazioni dichiarate "dismissibili" giusto art. 3, comma 29, L. 244/2007, subordinatamente all'esercizio della preclazione da parte dei soci, laddove statutariamente previsto e normativamente legittimo, approvando il bando di gara e la modalistica relativa, nel rispetto dei principi generali della contrattualistica pubblica e di quanto previsto dagli art. 73 e ss. del R.D. 23/05/1924, n. 827 e s.m.i., nonché del vigente Regolamento comunale sui contratti per quanto applicabile. Le procedure avviate portarono alla cessione delle partecipazioni azionarie del Comune di Arezzo nella società S.A.T. SpA, Aeroporto Galilei di Pisa, già quotata nel mercato regolamentato, nonché della partecipazione azionaria nella società FIDI TOSCANA spa, società a controllo regionale, con cessione in favore del socio "Provincia di Pisa".

Con provvedimento dirigenziale n. 648 del 01/03/2011 si era, poi, provveduto a dichiarare i casi in cui, la cessione di quote ed azioni delle società partecipate dal Comune di Arezzo dichiarate dismissibili dalla deliberazione citata n. 157/2010, era andata deserta, disponendo, quindi, l'avvio delle procedure di recesso "per giusta causa legale", notificando ciò alle società interessate, in conformità dei rispettivi statuti.

Le procedure di recesso, salvo il caso del Consorzio "Arezzo Innova", per il quale si sono perfezionate, a mente dello statuto e delle decisioni assembleari, a far data dal 01/01/2013, non avevano avuto alcun esito, alla data di approvazione del POR, poiché sovente contestate o comunque non eseguite da parte dei singoli consigli di amministrazione; tutta la documentazione, con note prot. n. 109.363 del 12/10/2011 fu quindi inviata all'Avvocatura di questo Ente per gli eventuali ulteriori provvedimenti, anche sotto il profilo contenzioso.

I risultati delle operazioni di dismissione già disposte e perfezionate

Cessione della SAT
SpA e della Fidi
Toscana SpA

Recesso del
Consorzio "Arezzo
Innovazione"



A seguito dell'entrata in vigore dell'art. 1, comma 569 della L. 147/2013, così come fatto salvo dall'art. 1, comma 611 della L. 190/2014, la partecipazione da parte del Comune di Arezzo nella società *Agenzia per l'Innovazione s.r.l.* e nella società *AR.TEL SpA* dovrà intendersi cessata ad ogni effetto di legge dal 1° gennaio 2015, giusto art. 1, comma 569 della L. 147/2013. Tale condizione fu notificata alle società interessate con note protocollo n. 997 e n. 1005 del 07/01/2015, segnalando, altresì, che «...ai sensi di quanto previsto dal medesimo comma 569, entro 12 mesi successivi alla cessione (dunque entro il 31/12/2015), questa società è tenuta a liquidare in denaro il valore della quota del socio [Comune di Arezzo] acquisita, in base ai criteri stabiliti dall'articolo 2437 – ter, secondo comma, del codice civile. ...». Persino, il viraggio operato dal legislatore con l'introduzione del comma 569-bis, avvenuta con l'art. 7, comma 8-bis, del D.L. 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2015, n. 125, in ordine all'effettività del "recesso legale" di cui al richiamato comma 569, ne ha "de facto" sterilizzato la portata, sostenuendo che «...la competenza relativa all'appennazione del procedimento di cessione delle partecipazioni societarie appartenute, in ogni caso, all'acquisto dei soci...», con conseguente riconduzione nella sfera decisionale, con le procedure e le maggioranze giuscommercialistiche, ogni decisione in merito.

La vicenda
connessa alla
cessione della
quota in Agenzia
per l'Innovazione
srl

Con nota n. 2015U0001728 del 24.06.2015, acquisita agli atti di questo Ente con prot. 75.110 di pari data, la società *ASPIES SpA* di Pesaro, già socio della *Agenzia per l'Innovazione srl* di Pesaro, comunicava la propria disponibilità ad acquisire, tra le altre, anche la quota del Comune di Arezzo detenuta nella *Agenzia per l'Innovazione srl*. A tal fine, non essendo andata a buon fine la procedura di recesso unilaterale ai sensi del richiamato comma 569 della L. 147/2013 e s.m.i. ed avendo questo Ente già esposto, con esiti negativi, ogni utile tentativo di dismissione della partecipazione *ab hoc*, sia nei confronti del mercato attraverso la procedura di evidenza pubblica avviata con determinazione n. 176/2011 e andata deserta, sia attraverso l'esperimento del tentativo obbligatorio di prelazione interna tra i soci come richiamato in tabella, con nota prot. 97.022 del 17 agosto 2015, a firma del Segretario Generale, si è ritenuto di valutare favorevolmente l'offerta di acquisita proposta da *ASPIES SpA*, da attuarsi mediante procedura ristretta a «*struttura privata*», giusto art. 41, comma 1 ed art. 92 del R.D. 827/1924, purché nel rispetto di alcune dissidenze contrattuali per il perfezionamento del contratto, che di seguito declinate:

- a. *Rispetto della condizione del prezzo minimo di cessione, al lordo di ogni trattazione fiscale, tasse o bolla di spettanza della parte venditrice, delle quote sociali oggetto di cessione che non dovrà essere inferiore, in ogni caso, al valor nominale delle stesse pari ad € 2.040,00, interamente librate anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 2472 c.c., come stabilito dalle citate deliberazioni C.C. n. 157/2010 e G.C. n. 871/2010 e C.C. n. 50/2015;*
- b. *Rispetto del regime che disciplina il trasferimento delle quote per altre voci nonché, se rendessero applicabili, con particolare riferimento agli adempimenti ed alle procedure di trasferimento, le disposizioni generali previste dallo statuto sociale e dal codice civile, tenute conto di quanto adesso previsto dal comma 569-bis della L. 147/2013 e s.m.i.;*
- c. *Le opere negoziali inerenti il trasferimento dei titoli dovranno restare ad esclusivo e totale carico della parte acquirente. A tal motivo la stessa parte acquirente avrà titolo alla scelta della modalità di perfezionamento del sustratto trasfondo ritenuta più conveniente tra quelle ammesse dall'ordinamento, tenuto altresì conto di quanto previsto dalla L. 1745/1962 e s.m.i., se applicabile;*



- d. si ritiene di non dover richiedere, ai fini dell'esecuzione del contratto, la carica prevista dall'art. 54 del R.D. 827/1924, poiché la controparte è, essa medesima, un soggetto a controllo totalitario di Pubbliche Amministrazioni;
- e. si ritiene comunque necessario stabilire che il contratto di cessione dei titoli dovrà risultare perfezionato entro TRE mesi dalla presente conciliazione;
- f. si ritiene comunque necessario inserire ed approvare esplicitamente la clausola di esonere della parte venditrice da ogni responsabilità per eventuali «passività latenti» esistenti prima dell'acquisto della partecipazione azionaria e non esperte a comunque non risarcibile dal bilancio d'esercizio 2014 e comunque non riapparire nella scissione dei crediti e debiti risparmi fra Comune di Arezzo e Agenzia per l'Innovazione, di cui all'art. 6, comma 4 del D.L. 95/2012, riguardo a quelle date.

In data 04.12.2015, con deliberazione n. 609, la Giunta Comunale di Arezzo autorizzava l'operazione di cessione delle quote societarie del Comune di Arezzo, alle condizioni sopra indicate, in favore di ASPES SpA. Peraltra, in data 15 dicembre 2015, durante la fase di perfezionamento dell'operazione di cessione, veniva notificato a questo Ente un ricorso per "decreto ingiurioso" presentato al Tribunale di Pesaro dall'*Agenzia per l'Innovazione srl* contro il Comune di Arezzo, in relazione a presunti crediti vintuti dalla predetta società Agenzia per l'innovazione nei confronti del comune stesso; ciò che ha bloccato il perfezionamento dell'operazione di cessione delle quote. Contro il precedente decreto ingiurioso il Comune di Arezzo ha proposto "opposizione" presso il Tribunale di Pesaro, con atto n. 238/2016.

perfezionamento
della cessione
delle azioni di
AR.TEL SpA e
quadre di
riprezzo

Anche con riferimento alla società *AR.TEL SpA*, questa Amministrazione, con nota prot. 1.005 del 7 gennaio 2015, poi ribadita con nota prot. 34.292 del 26 marzo 2015, comunicava alla società comunicazione che essendo la stessa stata dichiarata "in dissidenza" ex art. 3, commi 27 e ss. della L. 244/2007 ed essendo decorsi i termini indicati dall'articolo 1, comma 569 Legge n. 147/2013, coincidenti così il 31/12/2014, la stessa comportava che la partecipazione non alienata mediante procedura di evidenza pubblica cessasse ad ogni effetto, con conseguente obbligo di liquidazione delle azioni, nei termini e con le modalità di cui al medesimo comma 569 della L. 147/2013 e s.m.i. Pur tuttavia, anche in questo caso, il sopraindicato disposto del comma 569-bis della legge 147/2013, meglio sopea richiamato, aveva di fatto reso insperante, stante anche l'esigua quota azionaria del Comune di Arezzo, la via del recesso unilaterale.

In data 01.12.2015 la Provincia di Arezzo, socio di controllo di *AR.TEL SpA*, comunicava la volontà, espressa con atto del Consiglio Provinciale n. 48 del 30/11/2015, di acquisire l'intero capitale azionario della società finalizzato a successive operazioni straordinarie d'azienda, offrendo, a tal fine, un coetspettivo pari al valor nominale. In considerazione dell'opportunità di dissidenza offerta e sentito come dell'esiguità della quota azionaria posseduta dal Comune di Arezzo, nonché del fatto che la società in dissidenza è una società "*in house providing*" della Provincia di Arezzo, con evidente chiusura del suo capitale al mercato, la Giunta Comunale, con deliberazione n. 609/2015, in attuazione della deliberazione C.C. n. 157/2010 e della deliberazione C.C. n. 50/2015, autorizzava la dissidenza, mediante cessione, di numero 1.961 azioni ordinarie, del valore nominale di Euro 1,00 ciascuna, possedute dal Comune di Arezzo nella società *AR.TEL*.



SpA in favore della Provincia di Arezzo, già socia di controllo del predetto organismo partecipato, al prezzo netto pari al loro valore nominale.

La tabella 2, che segue, mostra una sintesi dello stato dell'arte delle procedure di dismissione afferenti alle partecipazioni minori, cristallizzate alla data della presente relazione.

Tabella 2 – Riepilogo dello stato delle partecipazioni in dismissione di cui all'art. 3, commi da 27 a 29, della L. 244/2007 e s.m.i. (deliberazioni C.C. n. 137/2010 e n. 30/2013).

DENOMINAZIONE	QUOTA COMUNE AREZZO	OSSERVO	ESTREMI PROVVEDIMENTO CESSIONE/DISMISI ONE	PROVENTI DELLA ALIENAZIONE/ CESSIONE/RECESSO	STATO ATTUALE PROCEDURA
Agencia Innovazione srl	8,33%	Attività di formazione del personale della P.A.A.	-	-	In attesa di cessione: Procedura bloccata a seguito di contenzioso giudiziario.
Arezzo Convention Bureau srl	15,00%	Attività di intermediazione e sviluppo turismo convegnistico	-	Chiusura della gestione di liquidazione senza residuo attivo finale.	Cancellazione registro impresa in data 08/07/2014, a seguito della conclusione della procedura di liquidazione, iscritta nel registro delle imprese in data 26/07/2013.
ARTEL SpA	0,89%	Attività nel settore informatico e telematico	Deliberazione G.C. n. 409/2013 e atto notarile "Cittadini", reg. n. 513 del 05/02/2013	Euro 1.961,00, pari al valore nominale della quota azionaria ceduta	Partecipazione ceduta.
Etruria Innovazione S.p.a.	5,56%	Attività di sviluppo innovazione e tecnologie informatiche e digitali	-	-	Società ancora in stato di liquidazione. Data iscrizione dell'avvio della procedura di liquidazione al registro impresa di Roma 03/11/2013.
PiùToscana S.p.a.	0,0037%	Attività bancarie e finanziarie	Provvedimento dirigenziale n. 1447 del 04/05/2011 - Società PiùToscana Spa. Dismissione della partecipazione azionaria detenuta dal Comune di Arezzo. Attuazione delibera consiliari C.C. n.137/2010 e G.C. n. 873/2010. Esercizio delle pretesche con accrescimento totale del diritto in favore della Provincia di Arezzo. Determinazione a contrattare.	Con provvedimento dirigenziale n. 1447 del 4 maggio 2011 si è provveduto ad aggiudicare ai soci "Provincia di Firenze" - a seguito dell'esperimento della «pretese propria» prevista dallo statuto sociale e dopo che la gara era andata deserta - la partecipazione in PiùToscana SpA, pari a n. 62 azioni ordinarie, per un prezzo lordo di cessione pari ad € 79,00 ceduta (a fondo di un valore nominale unitario di € 52,00 ceduta); il contravvalore lordo fu di circa €	Partecipazione ceduta.



			4.896,15. Il rapporto tra ricavo ottenuto rispetto al valore nominale del titolo, è stato pari a circa il 152%.
			Operazione perfezionata in data 7 marzo 2011, con alienazione sul mercato finanziarie di 22.000 azioni di proprietà del Comune di Arezzo, al prezzo unitario di € 18,00 ciascuna (contro un valore nominale di € 1,43 ciascuna), per un controvalore lordo complessivo di € 396.000,00. Il rapporto tra controvalore di mercato ottenuto e valore nominale di sottoscrizione, è stato del 606%.
S.A.T. s.p.a.	0,23%	Gestore aeroporto «Galleri di Pisa»	Partecipazione costituita
Consorzio Arezzo Innovazione (Consorzio ex art. 2602 C.C.) ¹	20,00%	Sviluppo innovazione nel settore eco-modus	Rientro a partire dal 1° gennaio 2013, ex art. 2609 del C.C. ed art. 20, comma 2 dello statuto del consorzio.
Polo Universitario Arezzino s.r.l.	4,38%	Gestione del Polo universitario di Arezzo	In relazione alla partecipazione di minoranza nella società "Polo Universitario Arezzino s.r.l.", attesa la sospensione delle procedure di dissidenza aperta con la deliberazione G.C. n. 1/2013, punto 7), del relativo dispositivo, risulta attessa riproposta nella deliberazione G.C. n. 547/2013, attuativa del POR, nei termini di cui in tabella 10.

¹ Con riferimento al Consorzio «Arezzo Innovazione» il mantenimento della partecipazione dell'Ente era da intendersi subordinato al verificarsi delle condizioni espresse negli indirizzi su indicati nella deliberazione n. 157 del 09/15/2010. In seguito al verificarsi delle condizioni previste nella citata deliberazione, il rientro da parte del socio Comune di Arezzo si è perfezionato in data 1° gennaio 2013 (ex art. 20, comma 2 dello statuto del consorzio Arezzo Innovazione).



3. LE OPZIONI STRATEGICHE AVViate O IN CORSO DI ATTUAZIONE

3.1 – L'operazione aggregativa tra le due società *in house* providing "ATAM SpA" ed "Arezzo Multiservizi srl"

Il POR prevedeva la necessità di avviare, sin da subito, una fase preliminare di verifica delle condizioni di fattibilità dell'opzione di ricongiunzione mediante aggregazione realizzata nella forma tecnica della «*fusion per incorporatione*», tra le due società "*in house* providing" controllate dal Comune di Arezzo; trattasi, nella fattispecie, delle società "ATAM SpA", posseduta al 99,92% dal Comune di Arezzo (con uno 0,08% di "azioni proprie" della società, detenute in portafoglio) e della società "Arezzo Multiservizi s.r.l.", posseduta dal Comune di Arezzo al 76,67% e dall'ente pubblico "Fraternita dei Lai" APSP (Azienda Pubblica di Servizi alla Persona) per il rimanente 23,33%. Circa maggiori e più dettagliate informazioni in ordine alla genesi storico-evolutiva, alla natura dell'attività svolta, alla composizione del capitale ed alla situazione economico-gestionale di questi enti di natura societaria, si rinvia alla relazione tecnica di accompagnamento al POR, già trasmessa in allegato alla deliberazione C.C. n. 50/2015. In questa sede, con riferimento all'attuazione della procedura di fusione per incorporazione di Multiservizi s.r.l. in ATAM SpA, si procederà a delineare lo stato del procedimento e le attività già compiute, oltre a quella che restano ancora di situare.

Con la deliberazione attuativa del POR, assunta dalla G.C. in data 17 novembre 2015 col numero 567, al punto II del dispositivo, tabella A), si era previsto che l'avvio delle operazioni preliminari per la verifica di fattibilità sul piano dell'analisi prodramica, rispondesse alle seguenti valutazioni e tempificazioni conseguenti: «... *Si analgano in piano le valutazioni e le finalità espresse nel POR. La Giunta ritiene che, sia per le dimensioni patrimoniali che per i volumi di fatturato, si debba prendere in considerazione l'ipotesi della fusione per incorporazione della società Arezzo Multiservizi s.r.l. in ATAM SpA. Poiché il termine per la presentazione di una bozza di progetto di fusione è scaduto il 30 settembre 2015, tenuto conto dell'intervento riunito degli Organi amministrativi del Comune e della necessità di verificare lo stato della governance delle due società interessate all'operazione di fusione, il termine per la presentazione del progetto di fusione è ridefinito entro il 31 dicembre 2015...».*

Pur tuttavia, nel frattempo, i legali rappresentanti delle due società sopra richiamate ed interessate all'operazione di aggregazione, hanno espresso per iscritto alcune valutazioni in ordine alla tempistica individuata per la presentazione del progetto di fusione, stigmatizzando, in particolare, come nel breve volgere di tempo intercorrente dalla data di intervenuta conoscenza della deliberazione G.C. n. 567/2015 al termine ivi fissato al 31 dicembre 2015, al fine della presentazione del progetto di fusione tra le due società, non si potessero ravvisare i necessari "tempi tecnici" per il perfezionamento delle richieste operazioni. A tal fine, la G.C., con successiva deliberazione n. 656 del 29 dicembre 2015 provvedeva a disporre che in deroga ed a parziale modifica del contenuto della precedente deliberazione n. 567/2015, il termine ivi previsto al 31 dicembre 2015, ai fini della presentazione del "progetto di fusione", dovesse intendersi prorogato, in via definitiva, al 29 febbraio 2016.

Gli organi amministrativi delle due società interessate si sono pertanto riuniti in data 21 gennaio 2016 (come consta dal verbale congiunto dell'incontro), individuando le preliminari fasi d'azione da porre in campo per avviare le procedure atte a verificare la



fattibilità dell'operazione aggregativa, decidendo, tra l'altro, «...di riportare al suo soggetto esterno per la relazione del progetto di fusione...» richiedendo, a tal fine, alcune precisazioni al Comune di Arezzo in veste di socio controllante "in house". Questo Ente, con nota del Segretario Generale, pecc. 15.049 del 5 febbraio 2016 provvedeva a chiarire le perplessità emerse dalle società, invitando gli amministratori a provvedere a quanto di competenza, risavendo «...in attesa di avocare i successivi atti che le società in oggetto adibiscono in ordine al perfezionamento delle procedure di fusione, così come previsti dalle citate deliberazioni C.C. n. 50/2015 e G.C. n. 567/2015 e 656/2015, anche ai fini della relazione sulla stato di attuazione del POR, che il Sindaco di Arezzo è tenuto ad inviare alla Corte dei Conti entro il termine del 31 marzo 2016...».

Gli organi amministrativi delle due società interessate si sono, pertanto, nuovamente riuniti in data 24 febbraio 2016 (come consta dal relativo verbale), all'uopo concordando quanto segue: «...Gli amministratori concordano, ai fini di adempire (...) a quanto previsto dalla delibera del Consiglio comunale n. 50/2015 e quelle 567/15 e 656/15 della Giunta Comunale, di procedere congiuntamente alla individuazione di un advisor a cui affidare la valutazione della fattibilità e del successivo progetto di fusione tra le società insieme Atam SpA e Arezzo Multiservizi srl, unità da incorporare, (...) Vengono date mandate agli uffici di Atam SpA e di Arezzo Multiservizi srl di redigere gli atti preliminari alla redazione di quanto sopra indicato...».

Alla data della presente relazione le società in discussione stanno procedendo all'appontamento degli atti necessari all'individuazione dell'advisor; pertanto la procedura istruttoria preliminare ai fini della verificabilità delle condizioni di perfezionamento dell'operazione aggregativa può considerarsi avviata ed *in fieri*, pur nel rispetto dei necessari tempi tecnici previsti dalla normativa societaria per la predisposizione del progetto di fusione e degli ulteriori supporti di analisi contabile, valutativa ed economico-industriale, previsti dagli articoli da 2501-ter a 2501-ultimo del codice civile, ai fini della successiva fase deliberativa.

3.2 - L'operazione di aggregazione tra le utilities del settore energetico e di quello dei rifiuti

Il POR del Comune di Arezzo prevede una serie di potenziali *opzioni di riorganizzazione* del portafoglio, relative alle attività da esso controllate, di diritto o di fatto, operanti l'una nel settore energetico e l'altra in quello del trattamento dei rifiuti urbani e assimilati; il riferimento è recaro, in particolare, alle società COINGAS SpA - *holding* del «gruppo energético» facente capo alla società Estra SpA di Prato - ed alla società AISA IMPIANTI SpA, operante nel ciclo dei rifiuti dell'Ambito "Toscana Sud", con particolare riferimento al trattamento degli stessi (selezione, compostaggio e termovalorizzazione). Il Comune di Arezzo partecipa ad entrambe le società sopra richiamate, rispettivamente con una quota azionaria pari al 40,76% per COINGAS SpA e pari all'84,91% per AISA IMPIANTI SpA. Maggiori e più dettagliate informazioni in ordine alla genesi storico-evolutiva, alla natura dell'attività svolta, alla composizione del capitale ed alla situazione economico-gestionale di questi enti di natura societaria, si potranno rinvenire nella relazione tecnica di accompagnamento al POR, già trasmessa in allegato alla deliberazione C.C. n. 50/2015; la Giunta Comunale, nella deliberazione attuativa del POR (n. 567/2015) ha valutato che l'opzione indicata col numero 08C,



relativa alla prospettazione dell'operazione strategica di "fusione di COINGAS SpA con AISA Impianti S.p.A.", debba ritenersi, «... nel quadro dei rimandi statutari di COINGAS SpA il cui e delle condizioni di effettiva praticabilità delle altre ipotesi proposte, non quella che si presenta maggiormente percorribile, seppur anch'essa riconosciuta (ai fini del raggiungimento del quorum necessario a deliberare la fusione in sede all'assemblea di COINGAS SpA), alla previa verifica della sostanzialità di un accordo in tal senso nella maggioranza degli attuali soci pubblici...»; a tal fine la Giunta ha ritenuto, in conseguenza alle disposizioni giuriscommercistiche che regolano la citata operazione straordinaria d'azienda, giusto art. 4, comma 13 del D.L. 95/2012 e s.m.i.², di avviare un percorso di consultazione tra tutti soci pubblici di COINGAS SpA, alcuni dei quali sono pensiero anche soci di AISA IMPIANTI SpA, onde verificare l'esistenza di una maggioranza statutaria idonea a garantire la praticabilità dell'operazione, quanto meno sul piano decisionale. Tale verifica verrà condotta a cura del competente Assessoreato, nel presumibile termine di mesi SEI dalla data della deliberazione n. 567/2015 (cioè entro il mese di maggio del corrente anno). Le consultazioni con gli altri Enti soci sono tuttora in corso, unitamente alle verifiche preliminari da condurre con il management delle due società interessate, sul piano economico-industriale e della governance societaria, circa la effettiva praticabilità dell'operazione di fusione e la migliore forma tecnica eventualmente attuabile.

² La richiesta di disposizione varrà, infatti, una sorta di interpretazione sistematica in tema di normative applicabili alle società a partecipazione pubblica non quotate in mercati regolamentati, ritenendo che «...il [...] disegno, anche di carattere generale, in materia di società a titolo o perquisito partecipazione pubblica si interpreta nel senso che, per quanto non discostante stabilite e subite dagli organi, si applica innanzitutto la disciplina del codice civile in materia di società di capitali...». Tale disposizione nasceva, poi via normativa, precedenti e costituzionali assenti della Suprema Corte (cf., Cass., 58.1.VI., n. 30.167/2011).



4. LE "OPZIONI STRATEGICHE" DI RIORGANIZZAZIONE RISPETTO ALLE QUALI E' IN CORSO UNA PRODROMICA AZIONE CONCERTATIVA CON ALTRI SOCI PUBBLICI

Nell'ambito del POR risultano profilate una serie di altre opzioni di riorganizzazione, alcune di queste, peraltro, condizionate al verificarsi di eventi esterni alla volontà del Comune di Arezzo, rispetto alle quali la Giunta Comunale, nella più volte richiamata deliberazione attuativa del POR n. 567/2015, ha stabilito di dare mandato all'Assessorato competente al fine di verificare, attraverso una preliminare ed indispensabile azione concertativa con gli altri enti pubblici soci, l'eventuale possibilità di coalizzare attorno ad una o più delle opzioni di riorganizzazione ipotizzate nel POR, una idonea maggioranza decisionale che possa renderle effettive.

La storia dell'arte
rispetto alla
società AREZZO
CASA SpA

In particolare, come risulta dalla superiore tabella 1), con riferimento alla società "AREZZO CASA SpA", partecipata dal Comune al 33,34% del capitale sociale, il Comune di Arezzo ha previsto, nel proprio POR, l'ipotesi di valutare una sua possibile *trasformazione eterogenea in azienda speciale consentibile*, atteso l'obbligo derivante dalla legge regionale n. 77/1998 che tutti i comuni del bacino provinciale entrino a far parte del soggetto gestore del servizio di edilizia residenziale pubblica. La scelta, motivata quanto meno da ragioni di risparmio di spesa conseguente al regime di gratuità degli incarichi di amministrazione, risulta coerente con il modello gestionale dell'azienda speciale, dacché il servizio di E.R.P., come statuito anche dalla sistematica comunitaria, nientra tra quelli di interesse generale non economico¹. La Giunta comunale ha tenuto, quindi, prancale, sulla scorta delle vigenti normative regionali e nazionali, l'avvio di un percorso di consultazione con gli altri soci pubblici e con il CdA di Arezzo Casa SpA, al fine di verificare la sussistenza delle condizioni per addivenire alla formazione di un nuovo maggioritario utile alla deliberazione della trasformazione eterogenea in azienda speciale, atteso che il Comune di Arezzo non possiede, *sui singoli*, la quota azionaria necessaria; a tal fine è stato dato mandato all'Assessore delegato alle società partecipate, al fine di effettuare la verifica indicata e relazionare in merito entro sei mesi (quindi entro il mese di maggio del corrente anno).

La storia dell'arte
rispetto alla
società Arezzo
Fiere e Congressi
srl

Altra realtà, anch'essa interessata da un'ipotesi urgente di riorganizzazione, è costituita dalla società "AREZZO FIERE E CONGRESSI srl", società sottoposta ad influenza dominante del socio "Regione Toscana" che possiede il 39,89% delle quote sociali, a fronte del Comune di Arezzo che ne possiede, invece, l'11,02%. La predetta società presenta importanti criticità sotto il profilo degli equilibri gestionali e finanziari e del mantenimento delle condizioni di stabile economicità. Il socio di riferimento "Regione Toscana", con il documento denominato "Piano di razionalizzazione delle società partecipate", di cui al paragrafo n. 6 del più comprensivo «Documento di economia e finanza regionale 2016», approvato con deliberazione del Consiglio Regionale della Toscana n. 89 del 21 dicembre 2015, e pubblicato sul Suppl. n. 177 al B.U.R.T. n. 57 del 29 dicembre 2015 (d'ora innanzi richiamato come DEF2016), ha deciso di inserire la predetta società, gestore del polo fieristico aretino, tra quelle «...per le quali è prevista la dismissione, unitamente alle altre società fieristiche della Toscana, con la seguente motivazione sintetica: «...Le motivazioni per l'esercizio della

¹ Cfr. il Libro verde sui servizi di istanza comune generali, COM(2005) 270 del 21.5.2005 ed il Libro bianco sui servizi di istanza generali, COM(2004) 374 del 12.6.2004.



partecipazione in questo gruppo risiede nella natura dei servizi che essi offrono sul mercato. La scelta di procedere per tale gruppo di società alla dissidenza totale rappresenta comunque la conseguenza logica di quanto già deciso nella Dgr n. 36 del 31/01/2011 che prevedeva per tali società la dissidenza totale o parziale secondo un adeguato percorso di riorganizzazione...» (DEF2016, Tab. 2 - Quadro classificatorio, pag. 78). Il POR del Comune di Arezzo, nella versione originaria approvata con deliberazione C.C. n. 50/2015, prevedeva, per le società in dissidenza, le seguenti opzioni alternative di riorganizzazione:

- A) *Alienazione delle quote attualmente detenute.*
- B) *Aggregazione con altre realtà del settore, con particolare riferimento a quelle rientranti nel sistema fieristico toscano.*

Pur tuttavia, in relazione alle varie criticità collegate a ciascuna della sopra elencate opzioni strategiche, la Giunta Comunale, nella ricordata deliberazione attuativa del POR n. 567/2015, aveva precisato, come si dovessero ritenere politicamente non praticabili le opzioni prefigurate, «...altri sopravvenienti disposizioni normative. Si salterebbe, tuttavia, con i soci di maggioranza (Regione Toscana e CCLAL) e con gli altri soci pubblici, la sostanzialità di eventuali condizioni per addossare ad una scissione "non proporzionale" del ramo d'azienda infrastrutturale rispetto a quello gestionale, con conseguente totale ripubblicizzazione delle società proprietarie dell'infrastruttura, previa modifica del POR da parte del competente Organo consiliare....». A seguito della sopravvenuta decisione della Regione Toscana, di cui si è dato atto diianzi, lo scenario delle criticità e delle opportunità collegate alle opzioni prefigurate nel POR viene sostanzialmente a modificarsi; a tal fine questa Amministrazione ha ritenuto di dover rivalutare, quale unica opzione praticabile, quella di cui sub B), per la approvazione di apposito atto consiliare (deliberazione C.C. n. 34 del 17 marzo 2016), con cui il Consiglio Regionale della Toscana viene invitato a rivedere le proprie determinazioni ed a rivalutare un approccio condiviso tra tutti i soci pubblici nei confronti delle società di gestione dei quartieri fieristici toscani (tra cui anche Arezzo Fiere e Congressi s.r.l.), alla luce degli ingenti fondi pubblici sino ad oggi investiti nell'infrastruttura strategica, impedendo che un'eventuale opzione di recesso, praticata su di una qualificante quota di maggioranza relativa qual è quella regionale, possa di fatto determinare la dissidenza irreversibile del patrimonio aziendale. Allo stato sono comunque in corso trattative tra i soci pubblici per verificare la praticabilità dello scenario sopra prefigurato, con l'ipotesi di procedere, successivamente, alla verifica della possibilità di separazione del ramo d'azienda afferente alla gestione del patrimonio immobiliare ed infrastrutturale (che dovrebbe rimanere in proprietà pubblica), da quello riferito alla componente commerciale e mercantistica di organizzazione degli eventi fieristici, in modo da consentire la specializzazione per zone, in considerazione della loro specifica vocazione territoriale.

Per quanto attiene alla società partecipata "L.F.I. SpA", holding mista operante nel settore del trasporto pubblico di linea su gomma e del trasporto ferroviario regionale⁴, di cui il Comune di Arezzo possiede una quota azionaria di minoranza, pari all'8,66%, la Giunta Comunale, con la richiamata deliberazione attuativa del POR n. 567/2015, ha ritenuto che l'unica "via operativa" di riorganizzazione applicabile alla partecipazione in questione sia quella della dissidenza della quota azionaria. Pur tuttavia, la deliberazione assembleare del 11 settembre 2015, con

La stessa dell'ente rispetto alla società L.F.I. SpA

⁴ Maggiori e più dettagliate informazioni in ordine alla genesi storico-evolutiva, alla natura dell'attività esercita, alla composizione del capitale ed alla situazione economica-gestionale di questa società, si possono ricevere nella relazione tecnica di accompagnamento al POR, già trasmessa in allegato alla deliberazione C.C. n. 50/2015.



la quale gli altri soci hanno contribuito ad approntare la fusione per insurrezione della società R.F.T. SpA, gestore dell'infrastruttura ferroviaria e instrumento preceduto da L.F.I. SpA, nella stessa L.F.I. SpA, ora effusa dal 26.11.2015, possa far ricevere utili vantaggi l'anno delle perdite di cui almeno tre anni, al fine di attualizzare, da un punto di vista economico, i benefici attesi dalla fusione, sulla scorta del piano indicitale presentato dalla L.F.I. SpA a rapporto dell'operazione strutturativa. Ovviamente, qualora una disposizione di legge impositiva cambiare nel frattempo il presente assetto, si procederà a rivalutare le condizioni e le temposte. In difetto di diversa valutazione, anche alla luce della disamina del bilancio d'esercizio di L.F.I. SpA post-fusione (bilancio che sarà chiuso al 31.12.2016), si procederà ad avviare l'attività di dismissione della quota azionaria del Comune di Arezzo.

Lo stato dell'arte
rispetto alla
società Nuove
Acque SpA

In ordine alla società "Nuove Acque SpA"⁷, cui il Comune di Arezzo partecipa con una quota azionaria di minoranza del 15,89%, in quanto gestore unico di bacino del servizio idrico integrato (ex ATO 4 di Arezzo), il POR, così come attuato dalla delibera G.C. n. 567/2015, prevede che l'opzione di aggregazione potenziale con altre società di gestione del S.I.I. in relazione al nuovo ambito regionale unico, «... andrà subposta alla luce degli incentivi all'aggregazione delle società industriali di bacino, in ambito regionale, come previsti dal comma 609, art. 1, della L. 190/2014 e tenuta conto del prenato decreto delegato di riforma delle società a partecipazioni pubbliche, di cui all'art. 18 della L. 124/2015...». A tal fine il Comune di Arezzo si riserva di valutare eventuali proposte aggregative provenienti dagli Organi di bacino (Autorità Idrica Toscana), anche alla luce dell'entrata in vigore del preannunciato decreto delegato, di cui all'art. 18 della L. 124/2015.

Lo stato dell'arte
rispetto alla
società Polo
Universitàre
Arezzo srl

Da ultimo, coere l'ottene di evidenziare anche lo stato di attuazione del POR rispetto alla società "Polo Universitario Arezzo srl", partecipata dal Comune di Arezzo con quota minoritaria diretta pari al 4,56%⁸, avente ad oggetto l'attività di supporto all'istruzione universitaria nella Città di Arezzo, la possibilità di procedere ad una dismissione delle quote risulta ad oggi ancora sottoposta alla necessità di ulteriori valutazioni ed approfondimenti, particolarmente alla luce dei nuovi scenari che configurano sia l'attività che la gestione assunta dalla società in questione e che vede un passaggio da una precedente maggioranza pubblica ad una attuale maggioranza di soci privati, tenuto anche conto dei nuovi standard prefigurati dalla bozza di decreto-delegato di cui all'art. 18 della L. 124/2015. A tal fine la Giunta Comunale ha dato «... mandato all'Avvocato delegato alle società partecipate ed ai rapporti con l'Università, al fine di effettuare la verifica indicata e mietjungare in modo entro mesi 6 dall'adozione della deliberazione...» (cioè entro il mese di maggio del corrente anno); la fase di consultazione è tuttora in corso.

⁷ Maggiori e più dettagliate informazioni in ordine alla genesi storico-evolutiva, alla natura dell'attività svolta, alla composizione del capitale ed alla situazione economico-gestionale di questa società, si potranno ricevere nella relazione tecnica di accompagnamento al POR, già trasmessa in allegato alla delibera G.C. n. 567/2015.

⁸ Maggiori e più dettagliate informazioni in ordine alla genesi storico-evolutiva, alla natura dell'attività svolta, alla composizione del capitale ed alla situazione economico-gestionale di questa società, si potranno ricevere nella relazione tecnica di accompagnamento al POR, già trasmessa in allegato alla delibera G.C. n. 567/2015.



5. CONSIDERAZIONI E VALUTAZIONI CONCLUSIVE

In estrema sintesi riepilogativa, si ritiene che l'attività di attuazione del POR allo stato posta in essere sia in linea con quanto nelle effettive possibilità applicative a disposizione dell'Ente, tenuto conto dello specifico peso decisionale assumibile nelle competenti sedi assembleari, nonché delle evidenti e numerose criticità operative rilevate nella stessa relazione tecnica accompagnatoria del documento di razionalizzazione; tali criticità sono connesse soprattutto ai numerosi vincoli normativi di diritto societario e statutari di governance che si pongono rispetto all'attuazione di molte delle ipotesi di riorganizzazione prefigurate nel POR, anche alla luce delle iniziali tempistiche di insediamento della nuova Amministrazione scaturita dalle ultime elezioni amministrative. Peraltro, anche a dispetto dei limiti testé emarginati, attraverso opportune concordanze con gli altri soci, l'Amministrazione comunale ha inteso comunque rendersi parte attiva ai fini della razionalizzazione anche in quei contesti societari entro cui la percentuale di partecipazione dell'Ente non consente, singolarmente intesa, di determinare autonomamente le linee strategiche da intraprendere.

Questo Ente intende, ovviamente, proseguire sulle linee d'azione già intraprese o comunque prefigurate dal POR, fermo restando che, "al di là di questo", la previsione di un punto straordinario di razionalizzazione da produrre entro il 31 dicembre 2016 e dei nuovi parametri quali-quantitativi prefigurati dal decreto delegato in corso di perfezionamento, attuativo dei principi di cui all'art. 18 della L. 124/2015, potrebbero mutare lo scenario emarginato nella presente relazione.

Si resta a disposizione per ogni eventuale ed ulteriore chiarimento.

Arezzo, il 3 D MAR 2016

Il Sindaco

(Prof. Ing. Alessandro Ghinelli)

Alessandro Ghinelli

Visto per la regolarità istruttoria:
(gr. l'allora dottoranza G.C. n. 107/2016)

Segreteria Generale

Liliana Pardiapogna

Il funzionario delegato
(Dr. Giuseppe Basa)

Giuseppe Basa